

DELIBERA N. 493 del 10 dicembre 2025

Oggetto: procedimento sanzionatorio in materia di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle centrali di Committenza ai sensi dell'articolo 63, comma 11, e dell'allegato II.4, del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i. e del Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025 – Centrale di Committenza di Sulmona (AQ).

VISTI

gli atti del procedimento **UVCC – Fasc. Anac n. 1372/2025** avviato da questa Autorità con nota prot. n. 67719 del 6 maggio 2025 nei confronti della Centrale di Committenza in oggetto;

VISTO

l'art. 19 del D.L. 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO

il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il “Codice dei Contratti pubblici” e i relativi allegati;

VISTO

il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 recante le “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs.31 marzo 2023, n. 36*”;

VISTO

il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, adottato con delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;

VISTA

la L. 24 novembre 1981, n. 689 recante le “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO

il Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025.

VISTO

il comunicato del Presidente dell'Anac 17 maggio 2023 (Prime indicazioni per l'avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti) e le FAQ in materia di qualificazione in esso richiamate da considerarsi parte integrante e sostanziale del comunicato medesimo.

CONSIDERATO

che il presente procedimento attiene ad un'istanza di qualificazione presentata in sede di prima applicazione del nuovo quadro normativo e regolamentare in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti definito dall'ANAC;

CONSIDERATO

che, di conseguenza, quanto deliberato in questa sede non può costituire precedente per i casi futuri, restando limitato al contesto iniziale di applicazione e restando salve future ulteriori valutazioni del Consiglio dell'Autorità, anche alla luce della eventuale, progressiva evoluzione del quadro regolatorio di riferimento;

Considerato in fatto

Con nota dell'Autorità prot. n. 49059 del 28 marzo 2025 erano richieste informazioni ai sensi dell'art. 10, comma 3, dell'allegato II.4 al d.lgs. 36/2023, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dalla Centrale di Committenza in indirizzo e confermare il livello di qualificazione conseguito (SF1).

Con nota acquisita al protocollo ANAC n. 65100 del 30 aprile 2025, la Centrale di Committenza di Sulmona (AQ) inoltrava la documentazione richiesta, deducendo, in estrema sintesi:

1. di non aver potuto provare appieno la formazione specialistica dichiarata, secondo quanto stabilito dall'Autorità;
2. di aver svolto, dalla data di qualificazione (17 novembre 2023) ad oggi, esclusivamente gare per appalto di servizi ricomprese nel livello di qualificazione SF2;
3. di aver avanzato, successivamente al conseguimento della qualificazione, due richieste di migrazione CIG in favore della Centrale di Committenza per errore materiale nell'imputazione della competenza relative a gare sopra soglia comunitaria (Fornitura Autobus - CIG: A01EB9E2D4 e Servizio assicurativo RCTO - CIG: 9575829014).

Quanto sopra premesso, dall'analisi degli attestati di partecipazione ai diversi corsi di aggiornamento, formazione e webinar trasmessi, emergeva che quanto dichiarato in sede di domanda di qualificazione in merito alla formazione del personale della SOS non potesse essere confermato. Ed invero:

1. con riferimento a OMISSIS potevano essere ritenute valide n. 26 ore di formazione e, dunque, la formazione base, mentre le lezioni frequentate con moduli da tre ore ciascuno non potevano concorrere al riconoscimento della formazione avanzata;
2. con riferimento a OMISSIS, analogamente, potevano essere ritenute valide n. 56 ore di formazione, e, dunque, la formazione base, mentre le lezioni frequentate con moduli da tre ore ciascuno non potevano concorrere al riconoscimento della formazione avanzata;
3. con riferimento a OMISSIS potevano essere ritenute valide n. 12 ore di formazione, insufficienti per la formazione base;

4. con riferimento a OMISSIS, potevano essere ritenute valide n. 5 ore di formazione, insufficienti per la formazione base;
5. con riferimento a OMISSIS, potevano essere ritenute valide n. 5 ore di formazione, insufficienti per la formazione base;

In altri termini, dall'analisi degli attestati trasmessi emergeva che due soli dipendenti avevano la formazione base e che nessun dipendente aveva la formazione specialistica, diversamente da quanto dichiarato in sede di domanda di qualificazione, ove erano stati indicati cinque dipendenti con formazione base e due con formazione specialistica.

La motivazione di quanto sopra elencato dipendeva dal fatto che molti dei corsi di cui agli attestati prodotti avevano avuto una durata inferiore al minimo richiesto per il conseguimento della formazione.

Come chiarito dalle FAQ in materia di qualificazione pubblicate sul sito dell'Autorità e ribadito nello schema trasmesso alla Centrale di Committenza per la compilazione, per la formazione base possono essere considerati esclusivamente i corsi di durata superiore a n. 4 ore e per complessive 20 ore almeno, frutti nel triennio antecedente alla domanda di qualificazione (17.11.2023), mentre per la formazione specialistica, con prova di valutazione finale, possono essere considerati esclusivamente i corsi di durata superiore a n. 20 ore e per complessive 60 ore almeno, frutti sempre nel triennio antecedente alla domanda di qualificazione (17.11.2023).

Atteso che i fatti descritti apparivano idonei a incidere sul punteggio e sulla qualificazione nel livello conseguito (SF1), con nota prot. Anac n. 67719 del 6 maggio 2025 si procedeva alla contestazione dell'addebito, ovvero all'avvio del procedimento sanzionatorio volto ad accertare - ai sensi dell'art. 63, comma 11, del d.lgs. 36/2023 - l'eventuale grave violazione delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza di cui al medesimo articolo 63 del codice.

Con comunicazione prot. Anac n. 70076 del 9 maggio seguente, la Centrale di Committenza presentava un'istanza - impropriamente denominata di accesso agli atti - per chiedere il dettaglio del ricalcolo del punteggio complessivo e per singolo requisito di qualificazione e l'elenco dei corsi di formazione svolti dal personale non ritenuti utili per la dimostrazione del possesso del requisito della formazione. Con la medesima nota era formulata richiesta di audizione.

Con comunicazione prot. Anac n. 74890 del 19 maggio 2025 l'Autorità riscontrava l'istanza, chiarendo che ricalcolo provvisorio del punteggio era stato eseguito utilizzando il simulatore per l'autovalutazione dei punteggi dei requisiti messo a suo tempo a disposizione sul sito web dell'Autorità, specificando quali corsi non erano stati ritenuti computabili ai fini della qualificazione, con relativa motivazione e fissando l'audizione per il 26 maggio 2025 alle ore 12.

Con nota prot. Anac n. 78090 del 23 maggio successivo la Centrale di Committenza trasmetteva documentazione integrativa, attestante la formazione dei componenti della SOS.

In data 26 maggio 2025 si teneva da remoto l'audizione richiesta, nel corso della quale i rappresentanti della Centrale di Committenza rappresentavano in via preliminare la loro totale buona fede nel compilare la domanda di qualificazione, sottolineando di non aver fatto riferimento né alle FAQ in materia di qualificazione né al simulatore messo a disposizione dall'Anac sul proprio sito web istituzionale, ma esclusivamente alle previsioni del Codice dei Contratti. Sulla questione il Responsabile del procedimento sottolineava

come proprio il Codice preveda la competenza dell'Anac a stabilire i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione e come, con comunicato del Presidente dell'Autorità 17 maggio 2023, in un'ottica di collaborazione e supporto per le Stazioni appaltanti e i soggetti interessati, erano state fornite prime indicazioni operative per l'iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate, richiamando proprio le FAQ pubblicate sul sito dell'Anac. Quanto alla formazione, si sottolineava come le stesse FAQ siano state formulate a seguito di puntuale interlocuzione con la SNA. I rappresentanti della Centrale di Committenza, in merito ai corsi di formazione frequentati nel triennio antecedente alla domanda di qualificazione dai dipendenti indicati nella domanda, sottolineavano - in via generale - che il periodo di riferimento corrispondeva all'emergenza Covid-19 e, dunque ad un momento di emergenza sanitaria nel quale i corsi erano stati frequentati con grande sacrificio da parte tutti. Aggiungevano che il quel triennio la formazione organizzata dai diversi enti non contemplava alcun percorso di minimo trenta ore, spendibile per la formazione specialistica. Con particolare riferimento al corso di Alta Formazione sulla disciplina degli appalti organizzato dalla Gazzetta Amministrativa, le OMISSIS ribadivano di aver frequentato per complessive 48 ore, di aver ottenuto un attestato all'esito di una serie di verifiche e di aver ritenuto in buona fede di aver conseguito la formazione specialistica dichiarata in sede di domanda di qualificazione perché il corso era stato presentato come tale. Aggiungevano che in sede di domanda non erano stati spesi i requisiti di formazione specialistica del Segretario Generale (utilizzati per altro comune), nella convinzione che quelli in possesso di OMISSIS fossero sufficienti. I rappresentanti dell'Anac ribadivano quanto previsto dalle FAQ in materia di qualificazione ove è chiaramente specificato che per la formazione specialistica è necessaria la frequenza di corsi, con prova di valutazione finale, di durata superiore a 30 ore e per complessive 60 ore almeno. I rappresentanti della Centrale di Committenza concludevano sottolineando di non aver mai bandito gare per servizi e forniture rientranti nel livello SF1. L'audizione terminava alle ore 13.

Con deduzioni integrative prot. Anac n. 85601 del 10 giugno 2025 la Centrale di Committenza di Sulmona ribadiva la buona fede caratterizzante le dichiarazioni rese circa il possesso del requisito della formazione, al fine di scongiurare l'irrogazione della sanzione prevista dal Codice.

Rilevava come la mancata piena comprova del possesso del requisito della formazione fosse sostanzialmente ricondotta alla durata dei corsi, non sempre rispondenti a quanto descritto nell'apposita faq Anac, «*per mero errore non attenzionata dall'Ente*».

Aggiungeva che, in ogni caso, le FAQ suddette non sono assimilabili ad una fonte di diritto né primaria, né alle circolari (cfr. Cons Stato Adunanza I Sezione 16.6.2021).

Concludeva sottolineando come all'epoca di presentazione della domanda di qualificazione, le caratteristiche delle diverse tipologie di formazione non erano rinvenibili in altri atti di normazione né vigenti né antecedenti, da cui ricavare criteri vincolanti per le dichiarazioni da rendere in quella sede.

Successivamente, con nota prot. Anac n. 136797 del 28 ottobre 2025, l'Autorità, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio nell'adunanza del 22 ottobre 2025 circa la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori relativamente al procedimento sanzionatorio in oggetto, ha comunicato la sospensione dei termini del medesimo procedimento, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), del "Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di

qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 63, comma 11, e dell'allegato II.4, del decreto legislativo n. 36/2023".

In data 25 novembre 2025, visto quanto deliberato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza dell'11 precedente circa la necessità di richiedere ulteriori memorie/documentazione al fine di valutare in via definitiva l'adozione di possibili provvedimenti sanzionatori, è stato richiesto alla stazione appaltante (prot. Anac n. 147041/2025) di trasmettere eventuale documentazione/memorie ulteriori rispetto a quella già in atti entro e non oltre il 6 dicembre 2025, data corrispondente al termine della sospensione del procedimento di 45 giorni, di cui all'art. 13, comma 2, del richiamato regolamento sanzionatorio in materia di qualificazione.

La Centrale di Committenza di Sulmona, con nota acquisita al protocollo Anac al n. 151444 del 5 dicembre 2025, ha trasmesso una memoria difensiva corredata da copiosa documentazione.

Con la suddetta memoria ha dedotto, innanzitutto, che la dipendente munita di diploma di OMISSIS alla data di presentazione della domanda di qualificazione era formalmente ed effettivamente assegnata alla CUC e che detta assegnazione si protrae senza soluzione di continuità dal 2016. Di conseguenza, nella dichiarazione ai fini della qualificazione la medesima dipendente è stata inclusa tra i diplomati, anche se il diploma era ed è di scuola media inferiore. Nessuna norma o FAQ dell'Anac, sottolinea la vigilata, imponeva un diploma di scuola secondaria superiore.

In secondo luogo, la Centrale ha rappresentato di aver già prodotto la documentazione attestante le venti ore di formazione base relative a OMISSIS. Quanto alla formazione specialistica, Sulmona ha argomentato la buona fede della dichiarazione presentata in merito, visto che il corso a cui si riferiva era composto da 16 lezioni di tre ore ciascuna con superamento di un test finale e atteso che era stato presentato come formazione specialistica. A ciò si aggiunga che le due componenti della SOS hanno svolto 48 ore di questo corso, ovvero un monte ore di poco inferiore a quello di 60 ore richiesto dall'Anac. Sul punto la Centrale di Committenza ha rimarcato come nell'ambito della formazione nazionale in materia di appalti organizzata da MIT, ITACA, IFEL e SNA in collaborazione con l'Anac, la Consip e la Rete Osservatori Regionali dei contratti pubblici, l'unico corso di formazione specialistica erogato per gli anni 2023/2024 sia stato di 55 ore complessive, quindi inferiore alle 60 per cui si discute.

Quanto al mancato svolgimento della formazione specialistica da parte del terzo componente della SOS, la Centrale di Committenza ha dedotto che si tratta di OMISSIS, assegnato alla SOS circa quattro mesi prima della domanda di qualificazione. OMISSIS era iscritto al medesimo corso frequentato dalle altre due componenti e se ne dava per scontato il superamento, al contrario il corso non è stato terminato.

Sul punto Sulmona evidenzia che trattasi di OMISSIS professionista che in quanto OMISSIS è soggetto a formazione obbligatoria.

Infine, la Centrale di Committenza rimarca la circostanza di non aver svolto gare nel livello di qualificazione SF1 e chiede l'archiviazione in analogia con quanto deciso dall'Autorità con delibera n. 382/2025.

Considerato in diritto

La documentazione prodotta dalla Centrale di Committenza, compresa quella da ultimo trasmessa in data 5 dicembre 2025, non consente il completo superamento delle eccezioni

formulate con la comunicazione di avvio del procedimento prot. Anac n. 67719 del 6 maggio 2025.

Ed invero, innanzitutto non risulta comprovata la competenza di OMISSIS, è in possesso di un diploma di OMISSIS a seguito della frequentazione di un corso annuale, che non può *ictu oculi* essere considerato equipollente ad un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Ma anche a voler considerare valido il diploma suddetto, come rappresentato dall'Autorità con riscontro prot. Anac n. 70076 del 9 maggio 2025 e sempre con riferimento a OMISSIS, non risulta comprovata la formazione base, potendo essere ritenute valide, sebbene con un po' di forzatura in considerazione della materia trattata, solamente cinque ore di formazione su venti necessarie, relative al corso EDK della durata di cinque ore frequentato 31 maggio 2022, il 30 giugno 2022 e il 3 luglio 2022, intitolato “Dematerializzazione della gestione documentale e fascicolazione”.

Infatti, dall'esame dei documenti prodotti dalla Centrale di Committenza con riferimento alla componente OMISSIS non possono essere ritenuti utili al conseguimento della formazione di base i seguenti corsi: 1) corso online Formanagement “La prevenzione della corruzione” del 9.11.2022 sia in quanto non attinente alla materia dei contratti pubblici , sia in quanto di durata inferiore alle 4 ore (sull'attestato è indicata la durata di 3 ore); 2) corso online del 25.8.2023 Formazione Anticorruzione 2023. Corso n. 01 – Corso base di primo livello in materia di anticorruzione per nuovi utenti, sia in quanto non attinente alla materia dei contratti pubblici, sia in quanto nel programma allegato è indicata quale durata massima 1,50-2 ore, quindi durata inferiore alle quattro ore; 3) corso online del 25.8.2023 Formazione Anticorruzione 2023. Corso n. 02 – Corso base di primo livello in materia di anticorruzione – Aggiornamento formativo 2023: novità 2022-2023 in merito al processo di gestione del rischio di corruzione, sia in quanto non attinente alla materia dei contratti pubblici sia in quanto nel programma allegato è indicata quale durata massima 1,50-2 ore, quindi durata inferiore alle quattro ore; 4) corso online del 25.8.2023 Formazione Anticorruzione 2023. Corso n. 13 – Corso specifico LLPP gare appalti e contratti, sia in quanto nel programma allegato è indicata quale durata 30/40 minuti, quindi durata inferiore alle quattro ore.

Quanto alla formazione specialistica, si deve ribadire che non risulta comprovata quella di OMISSIS, che non hanno raggiunto né le 60 ore previste dalla FAQ in materia, né le 55 ore che potrebbero in ipotesi essere considerate sufficienti qualora OMISSIS avessero frequentato il corso di formazione specialistica menzionato dalla medesima Centrale di Committenza.

Quanto a OMISSIS, è la stessa Centrale di Committenza ad ammettere di aver dato per scontato che OMISSIS avrebbe concluso il corso di formazione e ottenuto il relativo certificato, circostanza che tuttavia è stata smentita nei fatti visto che OMISSIS non ha completato il corso.

Né tale, incontrovertibile, carenza può essere colmata con la formazione erogata da OMISSIS da parte di OMISSIS. Invero, la FAQ n. 27 specifica chiaramente che i corsi che si possono considerare validi sono esclusivamente quelli conseguiti dal personale della struttura organizzativa stabile (SOS) nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda, nell'ambito dei programmi formativi dell'Ente di appartenenza, ovvero dalla Centrale di Committenza di Sulmona.

Conseguentemente, diversamente da quanto dichiarato in sede di domanda (cinque

componenti della SOS con formazione base e tre con formazione specialistica), risultano *per tabulas* solo quattro componenti con formazione base e nessun componente con formazione specialistica. Risulta, inoltre un diplomato in meno di quanto dichiarato. Questa situazione, come accertata dall'Autorità, è diversa e più grave rispetto a quella oggetto della delibera Anac n. 382/2025.

L'assenza dei requisiti di competenza e formazione comporta un abbassamento del punteggio di qualificazione da 45,68 a 41,38 e, dunque, all'abbassamento del livello di qualificazione da SF1 a SF2.

Ciò significa che la Centrale di Committenza di Sulmona non aveva i requisiti per qualificarsi al livello SF1 e che, attraverso la dichiarazione sulla competenza e sulla formazione del personale della SOS ha ottenuto un punteggio ed un beneficio (la qualificazione SF1) cui non aveva e non ha -allo stato- diritto.

Quanto all'elemento psicologico sotteso alla suddetta dichiarazione, si ritiene sussistente il dolo per i motivi che seguono.

Innanzitutto, rileva la circostanza che sul sito dell'Autorità, per chi volesse avanzare una domanda di qualificazione, sono stati messi a disposizione sin dall'inizio sia numerose FAQ che spiegano – per quanto in questa sede interessa – le caratteristiche dei corsi validi per la formazione base, avanzata e specialistica, sia l'applicativo per la presentazione della domanda con possibilità di autovalutazione, per poter calcolare il punteggio prima di inoltrare la domanda.

Tali strumenti mettevano e mettono tuttora gli interessati nelle condizioni di valutare se gli attestati e i titoli di studio in possesso dei componenti della SOS possano essere ritenuti validi e di calcolare il punteggio prima di inoltrare la domanda. In altri termini, grazie agli strumenti offerti dall'Anac deve escludersi che le stazioni appaltanti potessero e possano non essere edotte delle regole della qualificazione e del punteggio ottenibile con i documenti in proprio possesso.

Conseguentemente, deve escludersi la configurazione della colpa, anche grave, ovvero il grave difetto di diligenza e attenzione, atteso che la possibilità di errore nel compilare la domanda era ed è minima, grazie agli strumenti che nella fattispecie concreta sono stati messi a disposizione dell'Autorità.

L'elemento psicologico ravvisabile nel caso in esame è, dunque, il dolo, se non diretto quantomeno eventuale, inteso quale consapevole accettazione del rischio che un evento possa verificarsi (l'abbassamento del livello di qualificazione a seguito del controllo dei requisiti, di fatto realizzatosi in questa sede) (cfr. Cass. Pen. Sez. III, n. 52411 del 19/6/2018; n. 42606/2022).

La giurisprudenza ha affermato che, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento verificatosi in concreto, aderendo psicologicamente ad essa (Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 4623 del 31 gennaio 2018). In altre parole, “...*l'agente deve ‘lucidamente’ raffigurarsi il fatto lesivo quale conseguenza della sua condotta, e deve inoltre consapevolmente determinarsi ad agire comunque, accettando compiutamente la verificazione di tale fatto lesivo*” (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 12680 del 22/4/2020).

Tali elementi sembrano configurabili nel caso di specie. Ed invero, per come è stato

strutturato il sistema, la qualificazione consegue automaticamente alla presentazione della dichiarazione da parte della stazione appaltante/Centrale di Committenza, senza che siano previste verifiche preventive o filtri di sorta. L'ente quindi, al momento della presentazione della domanda, era pienamente consapevole che alle proprie dichiarazioni sarebbe conseguita automaticamente la qualificazione nel livello corrispondente ai requisiti dichiarati. E, dunque, si è assunto il rischio della dichiarazione resa, non corrispondente al vero.

Infine, si sottolinea come di norma nelle sanzioni amministrative siano sufficienti la coscienza e la volontà della condotta attiva od omissiva, senza necessità della concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché l'art. 3 della L. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa (Cons. Stato n. 2362/2020 e n. 6473/2022), circostanza nel caso di specie né invocata né provata.

In merito alla valutazione di gravità, occorre considerare, altresì, i fatti accertati hanno comportato l'alterazione del sistema di qualificazione, volto a garantire che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza chiamate a svolgere le procedure di affidamento siano in possesso di una preparazione professionale adeguata al livello di qualificazione conseguito e alle procedure di affidamento da svolgere. Occorre considerare, altresì, che, dal corretto funzionamento del sistema di qualificazione dipende l'attuazione concreta del principio del risultato, declinato nel codice in termini di massima tempestività nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, di rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e di attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità.

La dichiarazione non veritiera resa dalla Centrale di Committenza di Sulmona sulla competenza e sulla formazione in sede di domanda di qualificazione rappresenta, in conclusione, una grave violazione ex art. 63, comma 11, del codice dei contratti, in quanto dolosamente tesa a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti e ad ottenere il beneficio della qualificazione SF1 cui la Centrale di Committenza non aveva e non ha - allo stato - diritto.

Ne consegue l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dalla norma medesima, nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge n. 689/1981 e di quanto stabilito dall'art. 16 del Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025.

Per la quantificazione della sanzione, in prima applicazione, l'Autorità ritiene di poter considerare il mancato utilizzo della qualificazione illegittimamente conseguita. Dalla consultazione della BDNCP risulta infatti che la Centrale di Committenza non ha svolto procedure di gara nel livello di qualificazione illegittimamente ottenuto. Per l'effetto, la sanzione è quantificata nella misura di **€ 500,00 (cinquecento)** pari al minimo edittale.

Tutto ciò premesso

preso atto dell'istruttoria sopra riportata;

accertato

che i documenti prodotti dalla Centrale di Committenza di Sulmona non sono idonei a confermare quanto dichiarato in sede di domanda di qualificazione con riguardo alla competenza e alla formazione del personale che compone la SOS;

accertato

in particolare, che diversamente da quanto dichiarato in sede di domanda (cinque dipendenti con formazione base e tre con formazione specialistica), risultano *per tabulas* solo quattro dipendenti con formazione base, oltre che un diplomato in meno;

accertata, dunque

la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di competenza e formazione dichiarati ai fini del conseguimento della qualificazione e richiesti ai sensi dell'art. 6, dell'allegato II.4, al codice dei contratti pubblici;

ritenuta

la riferibilità alla Centrale di Committenza Comune di Sulmona delle condotte accertate, quantomeno in termini di dolo eventuale, e la gravità dei comportamenti tenuti;

ritenuto, quindi,

che le circostanze accertate configurino una grave violazione delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 63, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, in quanto costituiscono dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti;

accertato

che l'assenza dei requisiti suddetti comporta un abbassamento del punteggio di qualificazione da 45,68 a 42,38 e, dunque, l'abbassamento del livello di qualificazione da SF1 a SF2;

considerato che

la qualificazione conseguita sulla base delle dichiarazioni non veritiero è venuta a scadenza in data 30.6.2025;

considerato altresì, che

il livello conseguito nella prima fase della qualificazione rileva ai fini della successiva revisione della qualificazione nell'ipotesi di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11, comma 4, dell'allegato II.4, al codice;

ritenuta dunque

la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 12 dell'allegato II.4 al Codice dei contratti pubblici, per l'attivazione del potere sanzionatorio nei confronti del rappresentante legale della Centrale di Committenza;

considerata

la quantificazione della sanzione secondo i criteri sopra riportati;

nell'esercizio del potere sanzionatorio sul sistema di qualificazione di cui all'art. 63 comma 11, e dell'art. 12, dell'allegato II.4, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il "Codice dei Contratti pubblici";

In sede di adunanza 10 dicembre 2025 il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera

- ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e), del succitato Regolamento Sanzionatorio, l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 12, dell'allegato II.4 e dell'art. 63, comma 11, del Codice dei Contratti pubblici, quantificata nella misura di **€ 500 (euro cinquecento/00)**;
- la comunicazione della presente delibera alla Centrale di Committenza di Sulmona, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, raccomandando di valutare se le suseinte considerazioni incidono sulla eventuale nuova qualificazione;
- di trasmettere la presente delibera all'Ufficio Qualificazione Stazioni Appaltanti di questa Autorità per gli eventuali adeguamenti di competenza ai fini della successiva revisione della qualificazione nell'ipotesi di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11, comma 4, dell'allegato II.4, al Codice;
- la trasmissione della presente delibera alla Procura della Repubblica competente per territorio per gli eventuali seguiti di competenza.

Il pagamento della sanzione va effettuato nel termine di giorni 30 dalla data di ricezione della P.E.C. o della notifica della raccomandata di trasmissione della delibera, mediante bonifico intestato alla Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC. di Roma - codice IBAN: IT 770 01030 03200 0000 04806788 (*Si precisa che il quinto carattere del codice Iban - dopo IT77 - corrisponde alla lettera "O" e non alla cifra zero*). Nella causale va inserita la dicitura "pagamento delibera sanzionatoria A.N.AC. n. ... (*riportare il numero della delibera*)" - Una volta effettuato il pagamento, copia del bonifico contenente il suo ID (C.R.O. o T.R.N.) va inviata all'indirizzo URF@anticorruzione.it e trasmessa via P.E.C. all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. La copia del bonifico priva dell'indicazione dell'ID (C.R.O. o T.R.N.) non permette la registrazione dell'avvenuto pagamento.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 dicembre 2025

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente